

# D.LGS 18/09/2024 N. 139 PRINCIPALI MODIFICHE AL T.U.S. (TESTO UNICO IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE) (D.P.R. 31/10/1990 n. 346) In vigore dal 1° gennaio 2025

ART. 1, comma 1 Oggetto dell'imposta	
Note	Testo della norma
Nella norma riformulata si precisa che l'imposta di successione e donazione si applica ai: trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, trasferimenti di beni e diritti per donazione trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito, trasferimenti di beni e diritti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione	Oggetto dell'imposta.  1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.  2  3  4  4-bis

ART. 2, comma 2- <i>bis</i> Territorialità in caso di trust	
Note	Testo della norma
Peri trust e gli altri vincoli di destinazione la norma distingue tra:  a) il caso in cui il disponente sia residente in Italia al momento della separazione patrimoniale b) il caso in cui il disponente non sia residente in Italia al momento della separazione patrimoniale. Nel caso di cui sub a) l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni diritti trasferiti ai beneficiari. Nel caso di cui sub b) l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti nel territorio dello Stato trasferiti ai beneficiari.	Territorialità dell'imposta  1  2  2-bis. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.  3  4

#### ART. 3, comma 4-ter Esenzione da imposta nel caso di trasferimento di aziende o partecipazioni societarie Note Testo della norma È stata riformulata la disposizione concernente Trasferimenti non soggetti all'imposta l'esenzione dall'imposta per i trasferimenti a titolo 2. ... gratuito a favore di discendenti o del coniuge di 3. ... aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni 4. ... (anche per il tramite di patti di famiglia se a favore di discendenti). La fruizione dell'esenzione è subordinata 4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia alla sussistenza delle seguenti condizioni (diverse a di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore seconda della tiptologia di bene trasferito): dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di A) in caso di trasferimento di aziende o rami di esse quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma il beneficio si applica a condizione che il beneficiario 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al prosegua l'esercizio dell'attività di impresa per un

periodo non inferiore ai 5 anni dalla data del trasferimento e rilasci contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività per il periodo suddetto.

B) in caso di **trasferimento di quote di società di persone** il beneficio si applica a condizione che il beneficiario detenga la titolarità del diritto trasferito per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data del trasferimento e rilasci contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia apposita dichiarazione di impegno al mantenimento della titolarità del diritto per il periodo suddetto.

C) in caso di trasferimento di partecipazioni di società a capitale il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali viene acquisito il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, c. 1, c.c. (disposizione della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria) o venga integrato un controllo già esistente (il beneficio spetta anche a chi ha già una partecipazione che assicura la maggioranza dei voti se allo stesso viene trasferita un'ulteriore partecipazione volta ad integrare e consolidare la sua posizione di controllo; la norma nella sua nuova formulazione, amplia l'ambito di applicazione della agevolazione in passato circoscritta dalla Agenzia delle Entrate ai soli casi di acquisizione ex novo del controllo societario). Inoltre, il beneficio si applica a condizione che il beneficiario detenga il controllo acquisito e/o integrato per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data del trasferimento e rilasci contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia apposita dichiarazione di impegno al mantenimento della detenzione del controllo per il periodo suddetto.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni determina la decadenza dal beneficio.

Da segnalare che nel caso di società di capitale l'unica condizione richiesta dalla norma nella sua nuova formulazione è l'acquisizione e/o integrazione del controllo. Non sono richiesti altri requisiti. In particolare, non è richiesta la prosecuzione dell'attività di impresa come ritenuto in passato dall'Agenzia delle Entrate (che aveva negato il beneficio nell'ipotesi di holding pure o di società immobiliari in quanto società non esercenti attività di impresa).

La norma, inoltre, estende il beneficio anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (con tutte le difficoltà che tale previsione comporta in ordine all'identificazione dei paesi con queste caratteristiche) alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.

In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.

# ART. 4-bis Tassazione dei Trust

Note Testo della norma

Mettendo fine ad una disputa giurisprudenziale protrattasi per anni il legislatore ha accolto il principio secondo il quale:

- la tassazione dei trust debba essere eseguita al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari (cd. **tassazione "in uscita"**)
- non sono tassabili i trust ove **non determino arricchimenti gratuiti** dei beneficiari (ad es. i trust di scopo, i trust liquidatori, i trust di garanzia ecc.).

Già l'Agenzia delle Entrate (Circ. 34/E 20/10/2022), aveva accolto, nel solco delle numerose pronunce della Cassazione in materia, la soluzione della tassazione "in uscita" modificando la sua primitiva interpretazione che prescriveva invece la tassazione "in entrata" (Circ. 3/E 22/01/2008). Nella Circ. 34/E 20/10/2022, peraltro, si subordinava la tassazione "in uscita" alla circostanza che l'atto costitutivo del trust non riconoscesse ai beneficiari finali diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, in ordine ai beni costituiti in trust tali da consentire l'immediato loro arricchimento l'immediato ampliamento della propria sfera giuridicopatrimoniale. Detta condizione, posta dalla Circ. 34/E/2022, deve ritenersi ora superata, in quanto non prevista nella nuova disposizione di legge.

Nel caso di tassazione "in uscita" la stessa dovrà effettuarsi applicando la disciplina (relativa alle aliquote, alle franchigie, ecc.) in vigore al momento del trasferimento dei diritti sulla base del rapporto tra disponente e beneficiario.

È fatta, comunque, salva la disciplina più favorevole prevista per i cd. "**trust dopo di noi**" dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

Se quella della tassazione "in uscita" è la disciplina di default, la norma consente, comunque, al disponente o al trustee in caso di trust testamentario di **optare**, in alternativa, per la **tassazione "in entrata"** ossia per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In questo caso:

- -- la base imponibile, le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate con riferimento alla disciplina ed al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione;
- -- qualora non fosse possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie;
- i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti a nuova imposta (non è chiarito cosa succede se invece il beneficiario appartiene a diversa categoria

#### Trust e altri vincoli di destinazione.

- 1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
- 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
- 3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonché' le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta. Non si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee.
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

comportante l'applicazione di una maggiore imposta ossia se in questo caso debba essere pagata l'intera imposta o solo la differenza tra l'imposta dovuta e quella comunque già pagata)

-- non si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal *trustee* (pertanto se al momento del trasferimento finale a seguito del mutamento dei beneficiari e/o della consistenza dei beni trasferiti rispetto a quelli a suo tempo conferiti sarebbe dovuta una imposta inferiore a quella già corrisposta non si ha diritto ad alcun rimborso).

Le nuove disposizioni si applicano anche ai trust già istituiti (ad esempio nel caso di nuovi conferimenti a favore di trust esistenti).

#### ART. 7 commi 1 e 2 Aliquote e franchigie dell'imposta di successione

Il D.lgs 139/2024 ha inserito nel corpo del TUS le aliquote e le franchigie applicabili per la determinazione dell'imposta di successione (in precedenza rinvenibili al di fuori del TUS ossia nell'art. 2 D.L. 03/10/2006 n. 262 convertito con legge 24/11/2006 n. 286, norma che aveva anche abrogato i commi da 1 a 2 quater dell'art. 7 del TUS)

Note

#### Testo della norma Determinazione dell'imposta.

- 1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
- a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
- b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento:
- c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
- d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
- 2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
- 3. ...
- 4. ...

# ART. 8, comma 4 La fine del coacervo successorio

Il coacervo successorio (ossia l'incidenza ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione delle donazioni poste in essere in vita dal defunto a favore di eredi o legatari) **non trova più applicazione.** L'art. 1 del D.Lgs 18/09/2024 n. 139 ha infatti abrogato (con decorrenza dal 1° gennaio 2025) la disposizione che regolamentava il coacervo successorio ossia la disposizione dell'art. 8, comma 4, del TUS (D.Lgs 31/10/1990 n. 346) che così disponeva:

Note

"Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59;

Testo della norma

Il comma 4 dell'art. 8 del TUS è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2025

il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento."

La soprarichiamata disposizione del D.lgs 139/2024 ha formalmente recepito nell'ambito del TUS la conclusione applicativa (abrogazione del coacervo successorio) cui si era già giunti in sede interpretativa (sia nei documenti di prassi che in giurisprudenza) e quindi si è posta a "valle" di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Infatti già con la Circolare n. 29/E del 19/10/2023 l'Agenzia delle Entrate, preso finalmente atto dell'ormai consolidato orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità, aveva stabilito che ai fini dell'imposta di successione l'istituto del coacervo "successorio" doveva ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non poteva più essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie.

L'Agenzia delle Entrate aveva, pertanto, abbandonato le pretese sino ad allora avanzate in materia di imposta di successione adeguandosi ad un orientamento pressoché univoco in materia assunto dalla suprema **Corte di Cassazione** (Cass. 06/12/2016, Cass. 16/12/2016 n. 26050; Cass. 23/05/2018 n. 12779; Cass. 19/12/2018 n. 32819; Cass. 19/12/2018 n. 32830; Cass. 15/01/2019 n. 758; Cass. 20/10/2020 n. 22738; Cass. 30/03/2022 n. 10171).

30/03/ 2022 11. 1017 1).	
ART. 14  Calcolo dell'usufrutto  Note  Testo della norma  Per il calcolo dell'usufrutto si rinvia al disposto del Beni immobili e diritti reali immobiliari.	
successivo art. 17. Per cui vanno presi in considerazione: - il prospetto dei coefficienti richiamato nel comma 1- bis dell'art. 17, coefficienti determinati in relazione all'età dell'usufruttuario - il tasso legale di interesse (che comunque non può essere assunto in misura inferiore al 2,5%)	1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: a) b) c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse secondo i criteri ivi previsti; d)

ART. 1 Calcolo rendite		
Note	Note Testo della norma	
E' stata modificata la disciplina per il calcolo: delle rendite perpetue e a tempo indeterminato delle rendite e/o pensioni a tempo determinato delle rendite e/o pensioni vitalizie In particolare si prevede che il prospetto dei coefficienti (da utilizzare per il calcolo delle rendite e/o pensioni vitalizie) ed il multiplo dell'annualità (da utilizzare per il	Rendite e pensioni  La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: a) il valore pari a quaranta volte l'annualità, se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato; b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della	

calcolo di rendite o pensioni perpetue o a tempo indeterminato) sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta ma che in ogni caso il tasso legale di interesse ai fini della determinazione dei valori non può essere assunto in misura inferiore al 2,5%.

morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;

c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico) in relazione all'età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.

1-bis.ll prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione. 1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.

ART. 22	
Deducibilità dei debiti contratti da	l defunto negli ultimi sei mesi
Note	Testo della norma
La norma riformula la disciplina in ordine ai limiti di deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi.	Limiti alla deducibilità dei debiti.  1  2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi:  a) nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto; b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione; c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per se' e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.  3  4

ART. 2 AUTOLIQUIDAZIONE	
Note	Testo della norma
Dal 1° gennaio 2025 l'imposta di successione deve	Procedimento e termini.
essere liquidata dai soggetti tenuti alla presentazione	
della dichiarazione di successione, anche nel caso di	

presentazione di dichiarazioni sostitutive o integrative. Il pagamento deve essere fatto **entro i 90 giorni** dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (come previsto dall'art. 37, c. 1, del TUS) L'Ufficio controlla la regolarità dell'autoliquidazione. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'Ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi va fatto entro 60 giorni da quello in cui è notificato l'avviso di liquidazione.

Al contrario le imposte ipotecaria e catastale, le tasse ipotecarie e l'imposta di bollo che pure vanno autoliquidate, debbono essere pagate al momento della presentazione (in via telematica) della dichiarazione di successione, nulla essendo stato innovato al riguardo rispetto al passato (il nuovo art. 29 del TUS, al punto n-bis), prescrive espressamente che dalla dichiarazione di successione deve risultare il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie)

1.La successione deve essere dichiarata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art. 31.

2. L'imposta **è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento** in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed è nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28, comma 6.

2-bis. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 33.

- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...

## ART. 48, comma 4-bis Svincolo delle somme depositate per eredi under 26

### Note Testo della norma La norma prevede una deroga al divieto posto alle Divieti ed obblighi di terzi.

La norma prevede una deroga al divieto posto alle Banche di svincolare conti correnti e depositi bancari prima della presentazione della dichiarazione di successione.

La deroga è prevista alle seguenti condizioni:

- nell'asse ereditario debbono esserci immobili
- che a richiedere lo svincolo delle somme sia l'unico erede di età inferiore ai 26 anni.

In ogni caso lo svincolo può riguardare le sole somme necessarie per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo (ossia per il versamento delle imposte da pagare al momento della presentazione della dichiarazione di successione).

- 2. ...
- 3. ...
- 4

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

5. ...

6. ...

#### ART. 56 Aliquote e franchigie per l'imposta di donazione

Il D.lgs 139/2024 ha inserito nel corpo del TUS le aliquote e le franchigie applicabili per la determinazione dell'imposta di donazione (in precedenza rinvenibili al di fuori del TUS ossia nell'art. 2 D.L. 03/10/2006 n. 262 convertito con legge 24/11/2006 n. 286, norma che aveva anche abrogato i commi da 1 a 3 dell'art. 56 del TUS)

Note

#### Testo della norma Determinazione dell'imposta.

1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.  2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.  3  4
4 5

ART. 56-bis Le liberalità indirette	
Note	Testo della norma
Viene riformulata la disciplina in tema di liberalità indirette.  Viene confermata la previsione che subordina la tassazione delle liberalità indirette alla circostanza che l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.  In caso di tassazione di dette liberalità si applica l'aliquota dell'8% per la parte che eccede le franchigie previste dall'art. 56 TUS.  È ammessa anche la tassazione delle liberalità indirette su base volontaria con applicazione delle aliquote e delle franchigie previste dall'art. 56 del TUS.	Accertamento delle liberalità indirette.  1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.  2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia ove prevista.  3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote e le franchigie indicate all'articolo 56

	franchigie indicate all'articolo 56
ART. 5	
Coacervo de	nativo
Note	Testo della norma
Trova tuttora applicazione il coacervo in caso di donazione e ciò ai soli fini della determinazione della franchigia.  Si rammenta che sul coacervo donativo la Cassazione si era pronunciata con la sentenza n. 727 del 19/01/2021; con tale sentenza la Cassazione:  - aveva confermato quanto già stabilito nella precedente sentenza 11/05/2017 n. 11677: il coacervo continua ad applicarsi in caso di donazione stante la diversa formulazione dell'art. 57, comma 1, del D.lgs 346/1990 rispetto all'art. 8. c. 4, D.lgs 346/1990 dettato per l'imposta di successione;  - aveva invece completamente rivisto la conclusione contenuta nella precedente sentenza del 2017 in ordine alla rilevanza delle donazioni ai fini del coacervo; nella sentenza del 2017 infatti la Cassazione aveva ritenuto che dovessero essere prese in considerazione ai fini del coacervo tutte le donazioni precedenti, anche quelle poste in essere nel periodo dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006, quando l'imposta di donazione era stata abrogata. Con la sentenza del 2021 la Cassazione ritorna sui suoi passi escludendo dal coacervo donativo le donazioni effettuate nel periodo in cui l'imposta di donazione non era vigente (come nel periodo dal 25.10.2001 al 28.11.2006) oppure le donazioni esenti per legge (si	Donazioni anteriori.  1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.  2

pensi ad una donazione di azienda o partecipazione
societaria esente ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, Dl.gs
346/1990).